

CONVENZIONE PER IL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI CASSA

A) Servizio di cassa per il triennio 2011, 2012, 2013.

ART. 1

L'A.M.T. affida il proprio servizio di cassa, all'istituto di credito.....operante su Catania che accetta l'incarico.

ART. 2

Il servizio sarà disimpegnato attraverso un conto corrente a nome dell'A.M.T. che sarà regolamentato tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica.

Conseguentemente, qualora tali disposizioni dovessero subire modifiche, ci si dovrà attenere alle stesse per la regolamentazione del conto corrente, con particolare riguardo all'eventuale interesse sulle giacenze creditorie, alle valute, etc..

ART. 3

Tutti gli introiti saranno accreditati con valuta del giorno successivo, non festivo, a quello del versamento presso gli sportelli dell'Istituto di credito.....

Da tale giorno saranno disponibili per A.M.T. le somme introitate.

Gli introiti saranno regolarizzati in base alle reversali d'incasso emesse dall'A.M.T. firmate dal direttore e dal capo dei servizi amministrativi e dovranno portare l'indicazione della somma da introitare in lettere ed in cifre.

Come previsto al 2° comma dell'art. 48 del DPR 902 del 04/10/1986, l'azienda può avvalersi, per l'esazione dei proventi, anche del servizio di conto corrente postale o di altri istituti di credito diversi da quello cui è affidato il servizio di cassa, salvo l'obbligo di fare affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

ART. 4

I pagamenti saranno effettuati solamente a seguito di mandati emessi dall'A.M.T. intestati ai beneficiari ed ai loro legali rappresentanti, ai quali le somme dovranno essere pagate, ad eccezione di quelli relativi agli emolumenti, stipendi, indennità per il personale che potranno essere redatti collettivamente in unico mandato con l'elenco dei singoli beneficiari e delle somme a ciascuno di essi dovute.

Per il pagamento degli stipendi, salari, indennità, spese varie e quant'altro spettante al personale ed altresì per indennità ed altri compensi spettanti ai componenti la commissione amministratrice, l'A.M.T. designerà uno o più incaricati responsabili dandone tempestiva comunicazione delle generalità e deposito di firma.

L'Istituto di credito si impegna, a richiesta dell'A.M.T., in occasione di pagamenti al personale, di convertire il contante in assegni circolari ai dipendenti.

L'Istituto di credito si impegna ad emettere gli assegni il giorno successivo alla data di presentazione dell'elenco o alla data che sarà indicata nell'elenco stesso.

Gli elenchi relativi a detti assegni saranno prodotti in tempo utile dall'A.M.T..

L'Istituto di credito aggiudicatario si impegna altresì ad accreditare canalizzando le retribuzioni del personale dipendente presso altri istituti senza addebito di

spesa alcuna a carico dell'azienda o dei dipendenti interessati ed alla valuta designata sia nel mandato che nell'elenco suddetto.

L'Istituto di credito, diverso dal tesoriere, presso cui effettuare il bonifico verrà riportato nell'elenco di cui sopra, in corrispondenza del nominativo di ciascun dipendente.

I mandati dovranno portare la firma del presidente, del direttore e del capo dei servizi amministrativi e non devono contenere correzioni o abrasioni.

Il Direttore dell'A.M.T. trasmetterà all'Istituto di credito il fac-simile della propria firma e quella delle altre persone pure autorizzate.

ART. 5

I versamenti effettuati all'A.M.T. dal Comune di Catania o dalla Regione, avranno valuta lo stesso giorno del versamento.

Il bollo di quietanza, ove previsto, resta a carico dell'A.M.T.

ART. 6

I mandati dovranno portare l'indicazione del titolo, della somma lorda e netta (in lettere e in cifre), il luogo e la data di pagamento.

I mandati non devono contenere abrasioni e/o cancellature nella indicazione delle somme e nel nome del beneficiario, salvo le rettifiche ammesse dalle norme vigenti.

L'Istituto di credito aggiudicatario non ammetterà al pagamento i mandati privi dei requisiti sopra indicati.

ART. 7

L'istituto di credito ha l'obbligo di richiedere sui mandati pagati ai propri sportelli, la quietanza degli intestatari senza alcuna riserva, salvo che non sia disposto diversamente e per iscritto dall'A.M.T..

ART. 8

Le riscossioni ed i pagamenti dovranno essere rispettivamente effettuati ed eseguiti presso uno sportello adibito per tale servizio nella sede di Catania Via del predetto Istituto di credito con l'osservanza dell'orario in vigore.

L'A.M.T. potrà disporre che siano eseguiti pagamenti, mediante invio per posta raccomandata a carico del destinatario, su altra piazza, di assegni bancari non trasferibili intestati ai beneficiari dei mandati, o con accredito in conto corrente bancario o conto corrente postale con tasse e spese a carico del destinatario, entro 3 giorni dalla data di emissione del mandato.

Per esigenze contabili e di cassa ed al fine di ridurre il numero dei mandati "in resta", anche per i pagamenti su piazza con quietanza presso la tesoreria, dovranno essere emessi assegni bancari non trasferibili da spedire agli interessati trascorsi 5 giorni dalla data di emissione del relativo mandato e ciò sempreché gli stessi assegni non vengano riscossi dai beneficiari nella sede dell'istituto di credito sempre alle condizioni di cui sopra.

Nei casi di cui al 2° e 3° comma del presente articolo dovrà indicarsi sul mandato di pagamento l'indirizzo del destinatario, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di credito di allegare ai mandati la prova dell'invio della relativa somma.

Per gli eventuali mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/Dicembre di ciascun anno, l'Istituto di credito dovrà disporre che gli stessi vengano commutati in assegni circolari e spediti, con tasse e spese a carico del beneficiario, in questi casi l'Istituto di credito dovrà annotare sul mandato di pagamento gli estremi dell'operazione (dichiarazione di accredito o di commutazione) e apporrà il proprio timbro.

ART. 9

Tanto le reversali di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi dall'A.M.T. all'Istituto di credito accompagnati da elenco doppio a firma del capo dei servizi amministrativi o altro Funzionario appositamente delegato.

Una copia di tale elenco, munito della firma di ricezione del funzionario dell'Istituto di credito addetto a tale servizio, sarà restituito all'A.M.T. nella stessa giornata dell'invio.

ART. 10

L'A.M.T. si obbliga a trasmettere alla banca copia dei bilanci regolarmente approvati dagli organi competenti.

ART. 11

Ogni giorno l'Istituto di credito è tenuto a trasmettere all'A.M.T. la situazione giornaliera di cassa.

Tale situazione dovrà indicare, oltre al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, anche:

- a) le rimanenze di cassa del giorno precedente in numerario e titoli, distinti per ciascuno di essi;
- b) l'elenco delle riscossioni effettuate;

c) l'elenco dei pagamenti eseguiti;

d) le rimanenze di cassa a chiusura della giornata in numerario e titoli, distinti per ciascuno di essi;

Ogni mese l'Istituto di credito è tenuto a rimettere all'A.M.T. la situazione delle eventuali reversali non riscosse e degli eventuali mandati non pagati.

Tutte le operazioni di cassa dovranno essere rilevate nei registri prescritti dalla legge.

ART. 12

L'Istituto di credito, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è tenuto a rimettere all'A.M.T., entro 3 mesi a decorrere dalla definitiva chiusura di ciascun esercizio, il conto annuale della propria gestione.

ART. 13

Tutti i mandati sono ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di arrivo presso l'istituto di credito con ordine di precedenza stabilito dall'A.M.T. ed in mancanza, secondo l'ordine di arrivo.

I mandati di pagamento relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute per conto terzi, dovranno essere pagati inderogabilmente il giorno successivo a quello di arrivo presso l'istituto di credito e comunque alla data prefissata.

In particolare, i versamenti riguardanti le ritenute IRPEF al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi dovranno essere effettuati su apposita modulistica, il giorno successivo a quello di arrivo del mandato presso l'istituto di credito e comunque alla data prefissata.

Detta modulistica sarà compilata a cura dell'ufficio contabile dell'A.M.T. e trasmessa in allegato al mandato di pagamento.

L'istituto di credito invierà all'A.M.T., gli originali delle quietanze non appena effettuato il versamento per poterli allegare alla documentazione annuale del sostituto d'imposta.

Dei pagamenti non effettuati o che non sia possibile effettuare per cause non dipendenti dall'Istituto di credito (scioperi, ect.), quest'ultimo è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'A.M.T., garantendo comunque i pagamenti con scadenza prevista dalla normativa vigente.

ART. 14

L'Istituto di credito è tenuto a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dell'importo consentito dalla legislazione vigente al momento della concessione.

Le anticipazioni di cassa saranno gestite in appositi conti correnti bancari, nei quali l'istituto Bancario aggiudicatario renderà disponibile all'azienda l'ammontare delle esposizioni globalmente concesse.

Tale conto avrà natura rotatoria e cioè man mano che si effettueranno incassi gli stessi verranno a decurtare l'ammontare della anticipazione che, può essere riutilizzata fino al limite massimo consentito dalla legge, senza necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Istituto di Credito.

Le anticipazioni verranno regolate al tasso di interesse offerto in sede di gara pari ache decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme.

L'istituto Bancario aggiudicatario comunicherà, giornalmente, all'azienda l'ammontare dell'eventuale utilizzo e, trimestralmente, invierà l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

ART. 15

L'Istituto Bancario aggiudicatario, oltre a quanto fissato dall'art.14, potrà concedere finanziamenti a breve termine su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico(art. 47 DPR 902/86).

ART. 16

Per tutta la durata della presente convenzione nessun pagamento e nessuna riscossione potranno essere ordinati dall'A.M.T. se non tramite l'Istituto di credito aggiudicatario, con la sola esclusione delle piccole spese di economato.

L'Istituto bancario è tenuto all'apertura di uno sportello per le operazioni di cassa con l'impiego stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento del servizio di cassa in oggetto.

L'istituto aggiudicatario ha l'obbligo di aprire uno sportello bancario a pronta disposizione del rapporto con A.M.T. (non è ammesso uno sportello che effettui anche operazioni per altri clienti).

L'A.M.T. deve pertanto essere servita immediatamente presso uno sportello specifico tutte le volte che avrà necessità di effettuare operazioni bancarie.

Il suddetto sportello dovrà seguire gli orari di apertura e chiusura dell'istituto di credito.

La non apertura del richiesto sportello potrà costituire motivo di recessione del contratto, con eventuale aggiudicazione al secondo classificato.

L'Istituto Bancario aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio anche dopo la scadenza contrattuale "Dicembre 2013" ed in ogni caso fino all'aggiudicazione

della futura gara, alle stesse condizioni e modalità di aggiudicazione della presente gara.

ART. 17

L'A.M.T. fornirà all'Istituto di credito tutti gli stampati e moduli occorrenti per il disimpegno del servizio e rimborserà le spese postali e per bolli inerenti il servizio stesso.

ART. 18

L'Istituto di credito, a chiusura di mese, dovrà comunque presentare all'azienda un elenco riepilogativo delle operazioni avvenute in tale periodo, improrogabilmente entro il giorno 5 del mese successivo con le relative giacenze.

ART. 19

Quale compenso per la gestione del servizio di cassa, l'A.M.T. corrisponderà all'Istituto di credito la somma di Euro.....(IVA compresa) giusta offerta di gara.

All'uopo l'A.M.T. provvederà di volta in volta all'emissione degli occorrenti mandati a favore dell'Istituto di credito ed in nessun caso questo potrà pretendere speciali compensi, per eventuali perdite di valore e per tutte quelle cause non espressamente contemplate nel presente atto.

ART. 20

Con verbale separato si procederà alla consegna all'istituto di credito dei titoli di rendita di proprietà ed in cauzione per l'A.M.T., ove esistenti, perché l'Istituto di credito ne curi gratuitamente la custodia e perché alle scadenze curi a favore

dell'A.M.T. la riscossione dei relativi interessi alle più favorevoli condizioni di cui al cartello bancario vigente.

I depositi in conto terzi e cauzionali e gli eventuali accantonamenti di ritenute effettuate al personale, dovranno essere custoditi e convertiti in libretti a risparmio fruttiferi, nella precisa consistenza e specie, separatamente l'uno dall'altro, secondo la rispettiva provenienza dovendo rimanere intangibili, salvo prelevamenti e versamenti ordinati dall'A.M.T. per ragioni motivate.

ART. 21

La presente convenzione avrà durata triennale 2011, 2012, 2013.

Le parti si riservano, nel corso di validità dell'affidamento, di apportare modifiche alla presente convenzione per sopravvenuti motivi organizzativi o di trasformazione dell'assetto societario delle parti stesse.

Qualora durante il predetto periodo intervengano modifiche organizzative e societarie dell'azienda con riflessi sulla gestione del servizio di cassa, le parti si riservano di rivedere la presente convenzione.

ART. 22

Qualora alla scadenza dell'attuale convenzione l'azienda usufruisca dell'anticipazione di cassa, l'Istituto subentrante dovrà reintegrare all'Istituto uscente l'anticipazione medesima.

ART. 23

Per quanto non previsto nella presente convenzione dovranno essere osservate le disposizioni in vigore, con particolare riferimento alla tesoreria unica.

ART. 24

Foro competente e quello di Catania

ConvenzCassa2013/OpUff/A.Talio
4/3/2011